



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 118 del 22/09/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: CONCESSIONE DI N. 7 SUOLI PER TOMBE NEL CIMITERO DI MARINA
DI RAGUSA – I AMPLIAMENTO.**

Il Redattore: Cerruto Giuseppe

Vista la determinazione dirigenziale n. 553 del 26/04/2013 con cui è stato approvato il progetto per l'ampliamento del Cimitero di Marina di Ragusa;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 503 del 06/12/2013 avente oggetto “Linee guida assegnazione suoli cimiteriali a Marina di Ragusa”;

Considerato che in esecuzione della succitata deliberazione questo Servizio Contratti Concessioni Cimiteriali ha proceduto a convocare, secondo l'ordine di protocollo generale, i nominativi inseriti nell'elenco dei richiedenti suoli cimiteriali per la realizzazione di Tombe nel Cimitero di Marina di Ragusa;

Visto che gli interessati alle aree in argomento, hanno reso noto con dichiarazioni sostitutive di notorietà, messi agli atti, di non disporre di altro diritto d'uso di sepoltura né a Ragusa né altrove;

Considerato che gli interessati ai lotti per tombe di mq. 12,00 hanno effettuato alla Tesoreria Comunale, secondo la tariffa in vigore, il versamento di €4.807,00 (quattromilaottocentosette/00) di cui € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per canone concessione suolo cimiteriale, e €7,00 (sette/00) per costi procedurali, comprensivi delle spese di notifica;

Considerato che gli interessati ai lotti per tombe di mq.16,00 hanno effettuato alla Tesoreria Comunale, secondo la tariffa in vigore, il versamento di €. 6.407,00 (seimilaquattrocentosette/00) di cui € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) per canone concessione suolo cimiteriale, e €7,00 (sette/00) per costi procedurali, comprensivi delle spese di notifica;

Visto che Vascellaro Calogero, nato a Trapani il 16/06/1954, residente a Ragusa in via Madagascar n. 3, ha richiesto la cointestazione con D'Angelo Lucia, nata a Chiaramonte Gulfi il 20/08/1956, residente a Ragusa in via Madagascar n. 3;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con del. n. 30 del 21/04/2016;

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

A) Concedere per anni 99 a decorrere dalla data della determinazione dirigenziale, ai seguenti nominativi:

1. **Sortino Concetta**, nata a Ragusa il 15/06/1942, ivi residente in via E. Fieramosca n. 53; lotto n. 312 – I Ampliamento – mq. 16,00 - €. 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) - acc. 24/2017;
2. **Martorana Rosa**, nata a Ragusa il 22/06/1945, ivi residente in via F.lli Bandiera n. 20; lotto n. 317 – I Ampliamento – mq. 16,00 - €. 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) – acc. 24/2017;
3. **Vascellaro Calogero**, nato a Trapani il 16/06/1954, residente a Ragusa in via Madagascar n. 3, e **D'Angelo Lucia**, nata a Chiaramonte Gulfi il 20/08/1956, residente in via Madagascar n. 3; lotto n. 342 – I Ampliamento – mq. 12,00 - €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) – acc. 24/2017;
4. **Ferrera Rosanna**, nata a Ragusa il 19/06/1960, ivi residente in via G. Cartia n. 19; lotto n. 316 – I Ampliamento – mq. 16,00 - €. 6.400,00 (seimilaquattrocento/00); - acc. 24/2017;
5. **Corallo Carmelo**, nato a Ragusa il 09/11/1958, ivi residente in via F. Ingrassia n. 34, e **Corallo Maria**, nata a Ragusa il 06/04/1961, ivi residente in via L. Visconti n. 21; lotto n. 353 – I Ampliamento – mq. 12,00 - €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) – acc. 24/2017;
6. **Carnemolla Bartolo**, nato a Ragusa il 22/07/1936, ivi residente in via Magellano n. 9; lotto n. 347 – I Ampliamento – mq. 12,00 - €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) – acc. 24/2017;
7. **Raniolo Giovanni**, nato a Ragusa il 10/07/1952, ivi residente in via Pio La Torre n. 60; lotto n. 325 – I Ampliamento – mq. 12,00 - €. 4.800,00 (quattromilaottocento/00) – acc. 24/2017;

una superficie di suolo cimiteriale di mq.12,00 e mq.16.00 nel Cimitero di Marina di Ragusa, i cui versamenti del canone di concessione, rispettivamente, di € 4.800,00 (quattromilamilaottocento/00) e €. 6.400.00 (seimilaquattrocento/00) ciascuno, effettuati alla Tesoreria Comunale, sono elencati

nella tabella allegata al presente atto;

B) Stipulare con i succitati nominativi i relativi contratti di concessione con l'osservanza delle seguenti condizioni:

1) L'atto di concessione è da ritenersi valido ed efficace solo se il concessionario non sia titolare di diritto d'uso su altra sepoltura privata o collettiva in questo Comune o altrove;

2) Il diritto d'uso del suolo demaniale che scaturisce dall'atto di concessione e le fabbriche realizzate non sono commerciabili né cedibili a terzi sotto qualsiasi forma; l'inosservanza di tale condizione comporterà la decadenza della concessione stessa;

3) Il diritto d'uso della sepoltura sarà riservato al concessionario ed ai componenti della sua famiglia che vengono individuati nel coniuge del titolare, qualora non ci sia separazione di fatto, negli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado e nei coniugi di costoro; resta fermo che la persona cui l'area è concessa assume la qualifica di concessionario fondatore, che manterrà per tutta la durata della concessione, trasmettendo solo il diritto all'inumazione o alla tumulazione ai propri discendenti in linea retta in qualunque grado ed ai coniugi di questi, fatte salve le deroghe regolamentari puntualmente previste;

4) Il Concessionario si obbligherà ad accettare ed osservare, senza limitazione alcuna, tutte le disposizioni regolamentari di Polizia Mortuaria, presenti e future, sia generali che locali; ed in particolare, quelle relative alle modalità di esercizio del diritto d'uso della sepoltura, alla sua trasmissione ed alle ipotesi tutte di decadenza o, comunque, di perdita di tale diritto. Il Concessionario, altresì, si obbliga per sé e per i suoi successori, a comunicare al Comune la condizione di duplice titolarità entro sei mesi dal verificarsi dell'evento;

5) Le spese inerenti e dipendenti del contratto saranno tutte a carico del concessionario;

Dare atto che i singoli importi come sopra elencati sono stati già incassati alle risorse cap. 200 – codice bilancio 3.01.03.01.002 – acc. 24 del 24/01/2017;

Allegato parte integrante: Planimetria lotti assegnati “I Ampliamento” cimitero Marina di Ragusa;

Allegato parte non integrante: tabella riassuntiva estremi ricevute di versamento dei concessionari.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XII
Dr. Rosario Spata

Ragusa, 22/09/2017

Dirigente
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale